

## Procedura Operativa in materia di Whistleblowing

### Sommario

<b>1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE</b> .....	3
1.1 Scopo .....	3
1.2 Campo di applicazione .....	3
1.3 Riferimenti .....	3
<b>2. PREMESSA E DEFINIZIONI</b> .....	3
2.1 Valore delle segnalazioni .....	3
2.2 Persona segnalante ( <i>Whistleblower e whistleblowing</i> ) .....	4
2.3 Protezioni .....	4
2.4 Misure per la protezione del segnalante e degli altri soggetti coinvolti .....	5
<b>3. CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLE GARANZIE PREVISTE DAL D.LGS. 24/2023 – TUTELE DEL SEGNALANTE</b> .....	5
3.1 Persone che possono segnalare .....	5
3.2 Fasi del rapporto giuridico ai fini dell'applicazione delle garanzie previste dal D.Lgs. 24/2023 .....	6
3.3 Condizioni per la protezione del segnalante .....	6
3.4 Estensione della protezione ad altri soggetti .....	7
3.5 Misure per garantire la riservatezza del Segnalante .....	7
3.6 Esercizio dei diritti dei Segnalati relativamente al trattamento dei dati personali ....	8
<b>4. CANALI INTERNI PER LE SEGNALAZIONI E GARANZIE PER LA RISERVATEZZA</b> .....	8
4.1 Soggetti coinvolti e Ruoli .....	8
4.2 Canali interni .....	9
4.3 Interlocuzione .....	10
4.4 Ritiro di una segnalazione .....	10
4.5 Misure per la protezione del Segnalante .....	10
4.6 Integrità della Segnalazione e dei Documenti associati e minimizzazione .....	11
4.7 Informazioni sui canali di comunicazione .....	11
4.8 Segnalazioni ricevute al di fuori dei canali di comunicazione .....	11

<b>5. ITER PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E LA MINIMIZZAZIONE DEI DATI PERSONALI</b> .....	11
<b>5.1 Analisi di procedibilità</b> .....	11
<b>5.2 Analisi di ammissibilità</b> .....	12
<b>5.3 Istruttoria</b> .....	13
<b>5.4 Chiusura dell'istruttoria e comunicazioni al segnalante</b> .....	14
<b>6. TIPOLOGIE DI SEGNALAZIONI</b> .....	14
<b>7. ALLEGATI</b> .....	14

## 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

### 1.1 Scopo

Good Truck Soc. Coop. dichiara il proprio impegno nell'assicurare la massima protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea, delle disposizioni normative nazionali, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023, nonché alle linee guida ANAC di cui alla deliberazione n. 311 del 12/07/2023.

### 1.2 Campo di applicazione

La presente procedura si applica all'insieme delle attività di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse, precisando, sin da ora, l'ambito oggettivo di applicazione del D. Lgs. n. 24/2023 stabilito all'art. 1.

Le segnalazioni possono concernere, in particolare, i seguenti ambiti inerenti al sistema di controllo:

- a) comunicazioni di presunte violazioni, di richieste o di induzioni alla violazione di norme di legge o regolamento, di prescrizioni del Codice, di procedure interne, con riferimento alle attività e prestazioni di interesse della Società;
- b) denunce, provenienti da terzi aventi ad oggetto presunti rilievi, irregolarità e fatti censurabili.

### 1.3 Riferimenti

La presente procedura deve essere letta con riferimento a:

- ✓ D.Lgs. n. 24/2023
- ✓ Deliberazione ANAC n. 311 del 12/07/2023

Il significato dei termini usati nel presente documento è quello indicato nelle norme di riferimento.

## 2. PREMESSA E DEFINIZIONI

### 2.1 Valore delle segnalazioni

Good Truck Soc. Coop. (d'ora in avanti anche solo "**la Società**" o "**l'Ente**") incoraggia tutti coloro che vengano a conoscenza di violazioni di disposizioni normative nazionali<sup>1</sup> o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'azienda (d'ora in avanti anche solo "**violazioni**"<sup>2</sup>) a segnalarle al fine di:

<sup>1</sup> Per quanto concerne il settore privato le segnalazioni possono avere a oggetto violazioni della disciplina nazionale solo con riferimento ai reati 231 e alle violazioni del Modello Organizzativo 231 (linee Guida Confindustria, ottobre 2023)

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. a) del D.Lgs. 24/2023 per «**violazioni**» si intendono: «comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) (NDR del D.Lgs.24/2023);

2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5)»

- prevenire la commissione di altre violazioni;
- contrastare eventuali violazioni in essere;
- applicare il sistema disciplinare nei confronti di coloro che hanno compiuto violazioni.

Ferma restando la possibilità di segnalare, in primo luogo, al proprio responsabile, eventuali violazioni, talvolta può essere opportuno o necessario segnalare le violazioni attraverso altri canali (come meglio specificati appresso) laddove si ritiene che l'azione del responsabile non sia appropriata, non si riesca a garantire l'anonimato o ci sia un conflitto di interessi.

## 2.2 Persona segnalante (*Whistleblower e whistleblowing*)

La «**persona segnalante**», ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. g) del D.Lgs. 24/2023, (definito anche con il termine inglese "Whistleblower") «è la persona fisica che effettua la segnalazione o la **divulgazione pubblica**<sup>3</sup> di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo».

Il *whistleblowing*, nel suo complesso, può essere definita l'attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere tali segnalazioni.

## 2.3 Protezioni

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" ha definito le modalità per la gestione dei canali di comunicazione e le misure di protezione del segnalante da **ritorsioni**<sup>4</sup>.

La normativa mira a proteggere le persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea capaci di ledere l'interesse pubblico o l'integrità aziendale (di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo) con una protezione estremamente ampia che si estende non solo al soggetto segnalante, ma anche ai cosiddetti **facilitatori**<sup>5</sup>, ossia i soggetti preposti ad assistere il segnalante nel processo di segnalazione e - tra gli altri - i colleghi che operano abitualmente nello stesso contesto lavorativo. Le tutele sono assicurate non solo nel corso del rapporto di lavoro, ma prima del suo inizio, se le violazioni sono conosciute durante il processo di selezione e dopo la sua cessazione.

Qualora uno dei soggetti previsti dal D.Lgs. 24/2023, ed in particolare il segnalante, ritiene di aver subito delle ritorsioni a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata potrà sporgere denuncia presso ANAC alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

A tutela degli interessati il D.Lgs. 24/2023, all'art. 22, specifica che non sono valide **rinunce e transazioni** - non sottoscritte in sede protetta (dunque salvo che siano effettuate nelle forme

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. f) del D.Lgs. 24/2023 per «**divulgazione pubblica**» si intende: «rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone».

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. m) del D.Lgs. 24/2023 per «**ritorsione**» si intende: «qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto».

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. h) del D.Lgs. 24/2023 per «**facilitatore**» si intende: «una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata».

e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile) - dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti.

Come indicato dalle Linee Guida ANAC il segnalante non potrà beneficiare delle protezioni previste dal D.Lgs. 24/2023 se effettua la segnalazione al di fuori dei canali sotto indicati.

## 2.4 Misure per la protezione del segnalante e degli altri soggetti coinvolti

Ai sensi dell'art. 4 co.3 del D.Lgs. 24/2023 *“Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale ... ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.”* I canali devono permettere di *“[mantenere] interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni”* (art. 5 co.1 lett. b) del D.Lgs. 24/2023).

Nell'individuare i canali interni è necessario trovare un bilanciamento fra la garanzia di riservatezza e l'effettivo utilizzo del canale.

Utilizzare per il canale interno un semplice indirizzo di posta elettronica risulterebbe di facilissimo utilizzo ma, il Garante della Privacy lo ha definito *“non adeguato a garantire la riservatezza”*.

Per beneficiare delle protezioni previste dal citato Decreto è necessario che venga esclusivamente utilizzato l'apposito canale informatico interno messo a disposizione dalla Società, come meglio specificato successivamente.

Il canale informatico messo a disposizione permette l'interlocuzione sia con segnalanti che vogliono palesare la propria identità, sia con segnalanti anonimi. In quest'ultimo caso bisogna che il segnalante tenga conto, comunque, che potrebbe essere inavvertitamente identificato per una serie di caratteristiche inserite nella segnalazione (genere, descrizione del lavoro, circostanze specifiche, ecc..).

È quindi opportuno che il segnalante eviti di inserire riferimenti alla propria identità o riferimenti a terzi o specifiche circostanze non indispensabili nella segnalazione, negli eventuali documenti allegati e nelle interlocuzioni successive.

L'identità del segnalante potrebbe comunque essere inavvertitamente individuata nello svolgimento delle indagini, dall'analisi dei risultati o degli indicatori per la valutazione delle segnalazioni.

Tutti gli autorizzati al trattamento sono comunque tenuti alla riservatezza di eventuali dati personali individuati, come meglio specificato nel seguito.

Le eventuali segnalazioni anonime effettuate con canali non informatici non potranno garantire l'interlocuzione e non saranno quindi prese in considerazione.

## 3. CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLE GARANZIE PREVISTE DAL D.LGS. 24/2023 – TUTELE DEL SEGNALANTE

### 3.1 Persone che possono segnalare

Le disposizioni del D.Lgs. 24/2023<sup>6</sup> si applicano alle seguenti persone che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

<sup>6</sup> Si veda nel dettaglio l'art. 3 del D.Lgs. 24/2023 rubricato *“ambito di applicazione soggettivo”*.

- **Dipendenti:** i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D.Lgs. 81/2015, o dall'articolo 54-bis del D.Lg. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L.96/2017;
- **Collaboratori:** i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della L. 81/2017, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 c.p.c. e all'articolo 2 del D.Lgs. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ente;
- **Fornitori:** i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ente;
- **Professionisti:** i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso l'Ente;
- **Volontari e tirocinanti:** retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Ente;
- **Amministratori:** gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'Ente.

### 3.2 Fasi del rapporto giuridico ai fini dell'applicazione delle garanzie previste dal D.Lgs. 24/2023

Ai sensi dell'art. 3 co. 4 del D.Lgs. 23/2024, la tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

### 3.3 Condizioni per la protezione del segnalante

Le misure di protezione si applicano al segnalante quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere;
- le violazioni sono relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- la segnalazione è stata effettuata utilizzando le modalità descritte nella presente politica;
- la segnalazione non riguarda contestazioni, rivendicazioni o richieste fatti oggetto di vertenze di lavoro, anche in fase precontenziosa, nonché discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile, per lo

stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite, al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare e, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC può applicare una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a 2.500,00.

### 3.4 Estensione della protezione ad altri soggetti

Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3 del D.Lgs. 23/2024, le misure di protezione si applicano anche:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

### 3.5 Misure per garantire la riservatezza del Segnalante

Le segnalazioni non verranno utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non verranno rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Si ricorda, comunque, che laddove le competenti Autorità giudiziarie dovessero richiedere i dati identificativi del segnalante, l'Ente è tenuto a fornire tale indicazione.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non verrà rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Verrà dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati quando la rivelazione della identità della persona segnalante è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

### 3.6 Esercizio dei diritti dei Segnalati relativamente al trattamento dei dati personali

La Società ha fornito a tutti gli interessati l'informazione sulla possibilità del trattamento dei loro dati nell'ambito della gestione di una segnalazione e quindi non è tenuto a fornire agli specifici interessati menzionati, direttamente coinvolti da una segnalazione, informative su base individuale.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento europeo relativo ai dati personali (GDPR) non possono essere esercitati qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto allo svolgimento delle investigazioni o alla riservatezza dell'identità del segnalante. In questi casi il Titolare fornirà all'interessato comunicazione motivata a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione.

In tali casi, l'interessato può richiedere l'accertamento che il trattamento risulti conforme alle norme del GDPR tramite il Garante della protezione dei dati personali (ai sensi dell'art. 160 del D.Lgs. 196/2003).

Appena dall'informazione non potrà derivare un pregiudizio effettivo e concreto allo svolgimento delle investigazioni o alla riservatezza dell'identità del segnalante il Gestore provvederà a fornire adeguata informativa al Segnalato.

## 4. CANALI INTERNI PER LE SEGNALAZIONI E GARANZIE PER LA RISERVATEZZA

Poiché il trattamento dei dati personali mediante i sistemi di acquisizione gestione delle segnalazioni presenta rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati – in ragione anche della particolare delicatezza delle informazioni potenzialmente trattate, della vulnerabilità degli interessati nel contesto lavorativo, nonché dello specifico regime di riservatezza dell'identità del segnalante previsto dalla normativa – l'Ente ha, preventivamente, effettuato una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati relativamente al modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni.

### 4.1 Soggetti coinvolti e Ruoli

**Titolare:** **Good Truck Soc. Coop.**, è il titolare del trattamento dei dati e definisce la Politica e nomina gli Autorizzati (dopo averne curato la formazione) ed i Responsabili.

**Segnalante:** è colui che effettua la segnalazione.

La **Piattaforma di segnalazione illeciti:** predispone la piattaforma informatica, fornisce assistenza e manutenzione alla stessa e opera in qualità di Responsabile del trattamento per conto del Titolare. La Società ha attualmente individuato l'impresa DigitalPA e la relativa piattaforma software "Legality Whistleblowing".

**Gestori:** sono i soggetti ai quali viene affidata la gestione del canale di segnalazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. 24/2023.

Il **Gestore interno** (d'ora in avanti anche solo "**Comitato Segnalazioni**") gestisce le singole segnalazioni come meglio specificato appresso, è composto dal personale debitamente incaricato e nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione<sup>7</sup>.

Il Comitato Segnalazioni, al quale viene assegnato un budget per l'attività di valutazione e gestione delle segnalazioni, darà seguito alla segnalazione rilasciando al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, tutelandone la riservatezza, riscontra la segnalazione a seguito di istruttoria, interloquisce con il segnalante laddove richiesto e provvede alla minimizzazione dei dati. Dette attività sono gestite attraverso avvisi sulla piattaforma e in nessun caso con comunicazione diretta agli indirizzi eventualmente indicati dal segnalante.

**Addetto:** è una persona che il Comitato Segnalazioni può coinvolgere, senza fornire accesso diretto alla segnalazione, per analizzare problematiche specifiche in funzione del ruolo aziendale ricoperto come avverrebbe per le segnalazioni ordinarie.

## 4.2 Canali interni

L'Ente ha scelto di utilizzare la piattaforma software "**Legality Whistleblowing**" per le segnalazioni in forma scritta con modalità informatiche e in forma orale (tramite casella vocale); attraverso l'applicazione è possibile anche richiedere incontri diretti.

Si tratta di una piattaforma dedicata che, grazie al codice identificativo univoco definito al momento della segnalazione, consente al segnalante di "dialogare" con il destinatario in modo anonimo e spersonalizzato.

La piattaforma adotta misure tecniche e organizzative tali da garantire un'adeguata sicurezza del trattamento dei dati personali, compresa la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali che sono periodicamente riesaminate e aggiornate.

Si consiglia di accedere al canale tramite connessioni esterne all'Ente che comunque garantisce la non tracciabilità del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione a tale canale tramite i propri apparati (es. firewall o proxy).

Tutte le operazioni svolte tramite la piattaforma *DigitalPA* vengono tracciate al fine di consentire la verifica della liceità e correttezza del trattamento e garantire la sicurezza del trattamento.

La Società mette a disposizione anche canali per le comunicazioni scritte con modalità "cartacea".

Si precisa che l'Ente non ha predisposto una casella di posta elettronica ordinaria in aggiunta al portale, in ragione della maggiore tutela del segnalante ai sensi del D.Lgs.24/2023 e delle Linee Guida ANAC in applicazione.

Nelle "Istruzioni" allegate alla presente procedura (v. **all. Istruzioni operative whistleblowing**) sono fornite tutte le informazioni sia per effettuare una segnalazione che per la successiva interlocuzione utilizzando uno dei canali previsti.

---

<sup>7</sup> I membri del Comitato Whistleblowing sono dotati di risorse adeguate necessarie per assicurare l'imparzialità, l'integrità e la trasparenza del sistema di gestione per il *whistleblowing* e dei suoi processi ed hanno accesso diretto, senza restrizioni e riservato all'alta direzione e all'organo di governo.

Se il Segnalante ha utilizzato gli altri canali, il Comitato segnalazioni provvede a riportare tutte le informazioni all'interno di "Legality Whistleblowing" che sarà l'unico strumento utilizzato dagli Autorizzati dall'Ente per il trattamento delle segnalazioni.

Gli Autorizzati dall'Ente sapranno se il Segnalante:

- ha scelto di rimanere anonimo;
- ha fornito i propri dati identificativi ed ha autorizzato all'utilizzo dell'indirizzo mail.

### 4.3 Interlocuzione

Con le credenziali ricevute il segnalante accede alla propria pagina personale verificando le segnalazioni effettuate controllandone lo stato (nuova, chiusa, respinta o in lavorazione). Per ogni segnalazione il Gestore prevede un codice numerato; ci sarà un'icona rossa che riporta il numero di domande e risposte tra segnalante e Comitato Segnalazioni.

Il Segnalante potrà, accedendo alla piattaforma "Legality Whistleblowing" ed indicando il Codice definito al momento della segnalazione e la Password correlata, avere il riscontro delle attività svolte dal Comitato Segnalazioni e fornire gli eventuali chiarimenti/integrazioni.

Più nel dettaglio la piattaforma consente, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, una comunicazione diretta tra Segnalante e Comitato Segnalazioni tramite una chat interna riservata e anonima, se si è scelta questa opzione. Il Comitato Segnalazioni può in questo modo richiedere eventuali ulteriori dettagli e informazioni in merito al presunto illecito, a vantaggio della completezza dell'istruttoria. L'architettura della soluzione garantisce la totale riservatezza della fonte segnalante.

Il Gestore, come meglio precisato sopra, consente la creazione di chat interattive riservate ai componenti le diverse funzioni responsabili dell'istruttoria. Messaggi, dati e documenti dei gestori e del segnalante sono storicizzati come documentazione accessoria alla segnalazione di pertinenza.

In caso di una comunicazione tra eventuale Collaboratore e il Comitato Segnalazioni, quest'ultimo dovrà procedere alla minimizzazione dei dati.

### 4.4 Ritiro di una segnalazione

È diritto del Segnalante comunicare, in ogni momento e tramite i Canali interni, la propria volontà di ritirare la segnalazione. In questi casi Il Comitato Segnalazioni interromperà ogni trattamento non derivante da accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

### 4.5 Misure per la protezione del Segnalante

L'utilizzo dei canali interni messi a disposizione dall'Ente permette la massima protezione della riservatezza del Segnalante.

In particolare, nelle "Istruzioni" allegate alla presente procedura (v. **all. Istruzioni operative whistleblowing**) sono fornite tutte le informazioni che di seguito si riportano per punti:

- Ogni soggetto facente parte del Comitato Segnalazioni è collegato ad una singola utenza assegnata univocamente;
- il segnalante ha un profilo di accesso "user" tale da poter accedere solo alle proprie segnalazioni. L'applicazione consente al segnalante di scegliere se anonimizzare o palesare la propria identità al momento della segnalazione: in caso di segnalazione anonima, non è mai possibile risalire all'identità del segnalante;

- L'interfaccia di gestione amministrativa dell'applicativo prevede, a richiesta, accesso tramite *strong authentication*, a due fattori, e con meccanismo di blocco automatico dell'utenza in caso di ripetuti tentativi falliti di autenticazione;
- L'architettura dell'applicazione non consente l'integrazione con applicazioni esterne;
- i dati conservati nel Database sono crittografati.

#### 4.6 Integrità della Segnalazione e dei Documenti associati e minimizzazione

Sarà compito del Gestore minimizzare i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento della segnalazione (sia qualora presenti nella comunicazione che negli eventuali allegati). Particolare attenzione dovrà porre nell'evitare che le informazioni inserite dal Segnalante possano permetterne l'identificazione da parte dell'Addetto.

Il Gestore sarà l'unico ad accedere alle comunicazioni effettuate dal Segnalante e provvederà, se del caso, a minimizzarle intervenendo, ove necessario, anche su eventuali allegati.

Una copia integrale delle comunicazioni, compresi gli allegati (che potrebbero essere anche eventuali file audio o video), rimarrà nel sistema, in una area alla quale avrà accesso solo il Gestore.

#### 4.7 Informazioni sui canali di comunicazione

Nel sito web della Società è data evidenza dell'esistenza della policy e del canale di segnalazione interna predisposto, sulle procedure e sui presupposti per effettuare segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

L'Ente, in qualità di titolare del trattamento, come sopra specificato, fornisce al segnalante l'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

#### 4.8 Segnalazioni ricevute al di fuori dei canali di comunicazione

Chiunque riceva una segnalazione al di fuori dei canali messi a disposizione dalla Società deve trasmetterla, entro sette giorni dal suo ricevimento, attraverso i canali, dando contestualmente notizia di trasmissione alla persona segnalante.

### 5. ITER PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E LA MINIMIZZAZIONE DEI DATI PERSONALI

L'iter di gestione delle segnalazioni prevede le seguenti fasi:

- I. Analisi di procedibilità (v 5.1)
- II. Analisi di ammissibilità (v. 5.2)
- III. Istruttoria (v. 5.3)
- IV. Chiusura dell'istruttoria e comunicazione al segnalante (v. 5.4)

#### 5.1 Analisi di procedibilità

Il Comitato Segnalazioni può ricevere, attraverso il canale interno summenzionato, varie tipologie di segnalazioni e, più nel dettaglio, può trovarsi a dover procedere nei termini che seguono:

a) la **Segnalazione rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 24/2023**<sup>8</sup>. In tale circostanza il Comitato Segnalazioni procede con analisi di ammissibilità (v. infra 5.2);

b) La **Segnalazione non rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 24/2023**. In tale situazione la segnalazione viene inviata ad una funzione interna per competenza che la gestirà come una segnalazione ordinaria.

Resta inteso che solo le segnalazioni che rientrano nel campo applicativo della normativa di cui al D.Lgs. 24/2023 ricevono le garanzie ivi rappresentate, sia in termini di tempistiche, protezione dei dati del segnalante e quanto specificato nel testo di questa procedura fermo restando che tutte le tipologie di segnalazioni vengono trattate nel rispetto della *privacy* del segnalante.

## 5.2 Analisi di ammissibilità

Ogni persona può inviare comunicazioni ordinarie all'Ente tramite gli indirizzi ufficiali.

Qualora il segnalante decida di effettuare una segnalazione per la quale desidera siano garantite le protezioni previste dal D.Lgs. 24/2023 dovrà necessariamente utilizzare l'apposito canale messo a disposizione da parte dell'Ente.

Il canale dedicato alle segnalazioni può essere utilizzato unicamente da chi è venuto a conoscenza di violazioni previste dal D.Lgs. 24/2023 in un contesto lavorativo.

La segnalazione, avendo l'Ente scelto di adottare gli stessi criteri utilizzati da ANAC in proposito, non sarà ammissibile per:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nel D.Lgs. 24/2023;
- l'assenza dei presupposti per l'effettuazione della segnalazione;
- manifesta incompetenza dell'Ente sulle questioni segnalate;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti indicati dal D.Lgs. 24/23;
- sussistenza di violazioni di lieve entità;
- segnalazione di informazioni che siano già di dominio pubblico, c.d. voci di corridoio.

La valutazione di ammissibilità, effettuata dal Comitato Segnalazioni, sarà registrata sulla piattaforma "*Legality Whistleblowing*".

Il Comitato Segnalazioni comunica al Segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione della stessa.

Anche in caso di non ammissibilità verrà inviata una comunicazione al Segnalante, e, in ogni caso la segnalazione non verrà ulteriormente gestita e verrà utilizzata unicamente a fini statistici.

---

<sup>8</sup> Come precisato al punto 2.1 della presente procedura

Se la comunicazione è ammissibile verrà trattata come segnalazione ai sensi del D.Lgs. 24/2023 fornendo un riscontro tramite avviso in piattaforma al Segnalante entro 3 mesi dalla ricezione, come precisato sopra, salvo proroga per un periodo massimo di ulteriori 3 mesi, in caso di particolari necessità debitamente motivate.

Per le segnalazioni ritenute ammissibili il Comitato Segnalazioni, attraverso la piattaforma, provvede, nel caso in cui l'oggetto della segnalazione sia di diretta competenza del Comitato Segnalazioni, istruirla in piena autonomia, catalogandola ed effettuando tutti gli accertamenti/approfondimenti ritenuti necessari.

Nel caso in cui sussista conflitto di interesse con uno dei soggetti facenti parte del Comitato Segnalazioni quest'ultimo si asterrà e la Segnalazione verrà trattata solo ed esclusivamente da chi non è in posizione conflittuale.

### Segnalazioni anonime

Il Comitato Segnalazioni può decidere di prendere in considerazione anche le segnalazioni anonime (trasmesse utilizzando il canale informatico), ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano cioè in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Il Comitato Segnalazioni non riterrà meritevoli di attenzione le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, soprattutto se fornite da un segnalante anonimo, poiché è necessario sia tenere conto anche dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l'ente svolga attività ispettive interne che rischino di essere poco utili e comunque dispendiose.

### 5.3 Istruttoria

Il Comitato Segnalazioni provvederà a:

- a) avviare attività di analisi specifiche in collaborazione con le funzioni della Società interessate dalla segnalazione;
- b) concludere l'istruttoria se, nel corso dell'istruttoria medesima, sia accertata l'infondatezza della segnalazione;
- c) avvalersi, se necessario, di addetti, esperti o periti esterni alla Società, selezionati ed incaricati nel rispetto della normativa vigente;
- d) concordare con la funzione legale e/o con altre Funzioni interessate eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi della Società;
- e) richiedere l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante, nel caso di segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede del segnalante e/o l'intento meramente diffamatorio, eventualmente confermati anche dalla infondatezza della stessa segnalazione;
- f) sottoporre alla valutazione del Consiglio di amministrazione gli esiti degli approfondimenti della segnalazione, qualora si riferisca a dipendenti e risulti fondata, affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti verso i dipendenti segnalati.

Si precisa che al Comitato Segnalazioni non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti.

#### 5.4 Chiusura dell'istruttoria e comunicazioni al segnalante

Trascorsi 3 mesi dall'apertura della segnalazione, qualora questa non sia già stata chiusa e salvo richiesta di proroga debitamente motivata, il Comitato Segnalazioni fornirà le informazioni utili per il riscontro della segnalazione al segnalante indicandone lo stato di lavorazione (archiviazione, analisi, inoltro all'autorità giudiziaria, ecc.).

Il Comitato Segnalazioni provvederà, comunque, a gestire la segnalazione fino alla chiusura della stessa e, trascorso il tempo definito dall'Ente per la conservazione (non oltre 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura<sup>9</sup>), ad anonimizzarla.

Gli esiti della chiusura dell'istruttoria devono essere comunicati al segnalante.

Il Comitato Segnalazioni comunica i risultati degli approfondimenti e delle verifiche relative alla segnalazione al Consiglio di amministrazione ed ai Responsabili delle strutture eventualmente interessate dai contenuti della segnalazione medesima.

## 6. TIPOLOGIE DI SEGNALAZIONI

E' stata definita un'unica categoria di illecito oggetto di segnalazione, ricomprendente tutte le casistiche richiamate dal D. Lgs 24/2023.

Come già anticipato nel precedente paragrafo, solo le segnalazioni che rientrano nel campo applicativo della normativa di cui al D.Lgs. 24/2023 ricevono le garanzie ivi rappresentate, sia in termini di tempistiche, protezione dei dati del segnalante e quanto sino a qui specificato nel testo di questa procedura, fermo restando che tutte le tipologie di segnalazioni vengono trattate nel rispetto della privacy del segnalante.

## 7. ALLEGATI

### A) Istruzioni operative whistleblowing

Manuali Segnalanti

<https://manuali.digitalpa.it/whistleblowing/v4-0-0/frontend/manuale-operativo-utente-segnalatore.html>

<https://manuali.digitalpa.it/whistleblowing/v4-0-0/frontend/manuale-operativo-utente-segnalatore-non-registrato.html>

---

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art. 14, co. 1 del D. Lgs. 24/2023